

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (cioè sono “acque pubbliche”) tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne. Il prelievo e l'utilizzo delle acque pubbliche sono regolamentati da Leggi dello Stato (Regio Decreto n.1775 del 11/12/1933 e s.m.i) e da leggi regionali (Regione Marche L.R n. 5/2006).

Per il prelievo e l'utilizzo delle acque è necessario un provvedimento di concessione rilasciato dalla Regione Marche o dal Comune.

Non necessitano di alcun tipo di autorizzazione i seguenti utilizzi:

- l'utilizzo dell'acqua piovana raccolta in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici
- i prelievi da parte delle autorità preposte alla salvaguardia del patrimonio forestale per la costituzione di scorte antincendio
- le utilizzazioni d'acqua effettuate presso lavatoi pubblici accessibili liberamente da parte dell'utenza purché detti lavatoi non siano oggetto di gestione avente finalità di lucro e le utilizzazioni delle acque calde geotermiche di cui alla Legge 896/1986

La domanda di perforazione di un pozzo per uso domestico deve essere presentata al Comune di Urbino.

La domanda di perforazione di un pozzo per uso NON domestico deve essere presentata alla Regione Marche.

Le funzioni che svolge la Regione Marche sono disciplinate con L.R. del 9 giugno 2006 n. 5 “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico”

- rilascio di concessioni di derivazione di acqua pubblica superficiale;
- rilascio di autorizzazioni alla ricerca e concessioni uso di acque sotterranee;
- rilascio di licenze di attingimento annuali;

Oltre che:

- Controllo, vigilanza e verifica delle utilizzazioni d'acqua;
- Gestione del sistema informativo integrato sulle risorse idriche e relativo Catasto delle UtENZE Idriche;
- Procedure autorizzative per il riconoscimento d'uso di utenze esistenti;

I contatti in regione si trovano al seguente link:

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Paesaggio_Territorio_Urbanistica/GenioCivile/Telefono/Sede_Pesaro.pdf

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZI AD USO DOMESTICO
DA PRESENTARE IN COMUNE**

L'uso domestico è disciplinato dall'art.1 c3 della L.R. n.5/2006. Oltre a quanto previsto da tale normativa, le condizioni essenziali per la configurazione dell'uso domestico sono:

- a) essere proprietario, affittuario, titolare di diritto di abitazione*
- b) essere persona fisica*
- c) utilizzare per irrigazione di orto e giardino di uso familiare; per uso igienico della abitazione; per uso potabile della abitazione*

I pozzi sono assimilabili all'uso domestico, purché il terreno da irrigare non venga coltivato per scopo di lucro e non superi i 1000 mq di estensione:

- a) l'irrigazione di orti e giardini di proprietà condominiale a prevalente uso residenziale*
- b) l'irrigazione di orti e giardini afferenti a più proprietari di immobili residenziali*

- c) *l'irrigazione di orti, giardini, aree a verde pertinenti ad immobili in uso ad associazioni onlus, enti ed istituti senza scopo di lucro, ordini religiosi ed enti ecclesiastici*

Sono inoltre assimilati all'uso domestico le derivazioni di acqua pubblica per l'uso potabile o igienico, a servizio di fabbricati di proprietà pubblica, la cui gestione è assicurata in forma diretta da Enti Pubblici, e non configuri un'attività economico- produttiva o con finalità di lucro.

Sono comunque esclusi dall'uso domestico:

- a) *il riempimento di piscine*
- b) *il funzionamento di apparati di climatizzazione*
- c) *le utilizzazioni di acque sotterranee destinate a imprese produttive e a coltivazioni o allevamenti i cui prodotti finali siano oggetto di commercializzazione e di vendita;*
- d) *gli approvvigionamenti idropotabili a servizio di attività turistico-alberghiere, agriturismi e strutture similari*
- e) *i pozzi a servizio di più nuclei familiari che rivestono funzioni di acquedotto privato. In tal caso tali soggetti sono sottoposti al pagamento del canone di concessione*
- f) *le derivazioni a servizio di imprese, anche individuali, di enti e di altri soggetti diversi dalle persone fisiche, ad esclusione dei casi espressamente individuati nell' articolo 1 c3 della L.R. n.5/2006*

non sono le caratteristiche costruttive, ma il solo uso dell'acqua che definiscono un pozzo come domestico

La domanda di autorizzazione alla perforazione di un pozzo per uso domestico deve essere presentata in Comune mediante l'apposito modulo (scaricabile sul sito internet del Comune di Urbino – modulistica –settore manutenzione patrimonio progettazione OO.PP.) dal proprietario dell'appezzamento di terreno su cui si intende realizzare il pozzo, per via telematica alla PEC **comune.urbino@emarche.it**, allegando

- copia di un documento di identità in corso di validità
- modulo per l'assolvimento del pagamento della marca da bollo (scaricabile sul sito internet del Comune di Urbino – modulistica –settore manutenzione patrimonio progettazione OO.PP.)
- nonché tutta la documentazione indicata nel modulo di richiesta

L'autorizzazione comunale rilasciata viene inviata via PEC all'indirizzo del tecnico incaricato, entro 60 gg dal ricevimento della domanda al protocollo comunale.

DATI MINIMI DA INDICARE NELLE RELAZIONI TECNICHE:

- motivo dell'esigenza del prelievo;
- descrizione delle modalità di esecuzione della perforazione, con particolare riferimento alla profondità massima da raggiungere;
- deve essere indicato il livello della falda captabile e la prevedibile situazione litologico-stratigrafica; valutazioni sulla quantità del prelievo, sul periodo di utilizzazione, sulle modalità di esercizio e di eventuale restituzione;
- dovrà essere anche verificato che nel raggio di 30 metri dal punto di perforazione non esiste altro pozzo pubblico o privato;
- che la zona di escavazione non è interessata da opere interrato, quali elettrodotti, oleodotti, gasdotti, acquedotti ecc.;
- che non esiste possibilità di forniture alternative , né sono presenti condotte irrigue consortili nelle vicinanze; che il pozzo che si intende realizzare non ricade nell'ambito della zona di tutela assoluta e di rispetto relative a capitazioni idropotabili, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e smi;

- il rispetto delle distanze dai confini come da c.c.;
- non deve costituire pericolo per cadute accidentali;
- in caso di uso potabile certificazione attestante il rispetto dei parametri di potabilità delle acque, controlli sanitari e trasmissione dei risultati ai sensi del D.Lgs. 31/01;
- in caso di uso potabile dichiarazione di rispetto dell'art. 94 del D.Lgs. 152/06 per la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano"

NORME TECNICHE PER AL REALIZZAZIONE DEI POZZI

Distanze dai confini: art. 889 del C.C. – distanza minima 2 metri dal confine;

Distanza dai fabbricati: D.M. 11/03/1988 lettera L)

Distanza dalle strade: in funzione dei regolamenti locali sulla viabilità

Distanza dai fossi: D.Lgs. n.42/04

Distanza dagli scarichi di acque reflue: 10 m. da vasche settiche di tipo tradizionale e Imhoff; 30 m. minimo da impianto di sub irrigazione; 50 m. da pozzi assorbenti

Gli allegati tecnici alla domanda e quant'altro richiesto, dovranno essere presentati tutti debitamente firmati da tecnico regolarmente iscritto all'albo dell'ordine competente in materia.

L'acqua estratta da un pozzo impiegata per gli usi domestici può essere utilizzata senza pagamento di alcun canone per il prelievo.

Entro 30 giorni dalla fine dei lavori di escavazione, il titolare è tenuto a presentare la dichiarazione di avvenuta escavazione in Comune mediante l'apposito modulo (scaricabile sul sito internet del Comune di Urbino – modulistica – settore manutenzione patrimonio progettazione OO.PP.)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Norme nazionali

- R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 - Testo unico sulle acque pubbliche;
- D.Lgs. 12 luglio 1993 n. 275 - Riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale;
- D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Norme regionali

- L.R. 14 giugno 2006 n. 5 - Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico;
 - D.C.R. 26 gennaio 2004 n. 116 - Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico. *pubblicato sul B.U.R. n. 5 del 13 febbraio 2004;*
 - D.C.R. 26 gennaio 2010 n. 145 - Approvazione del nuovo Piano di Tutela delle Acque (PTA).
-

Atti d'indirizzo, direttive, circolari

- **Direttiva CE 2000/60** - Direttiva quadro per l'azione comunitaria di acque (direttiva Quadro sulle Acque - DQA)

SANZIONI AMMINISTRATIVE

SCAVO ABUSIVO: ART. 219 DEL r.d. 1775/33 ESCLUSO USO DOMESTICO

CONCESSIONE ABUSIVA: ART.96 DEL D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

In particolare l'uso domestico è definito dalle seguenti norme:

- **art.93 del R.D. 11.12.1933 n.1775** *“il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame”*
- **art.1 della L.R. n.5/2006** *“ l'uso potabile ed igienico sanitario ad esclusivo uso familiare che non configuri un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro, ivi compresi, ai sensi dell'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933 n.1775, l'innaffiamento di giardini e degli orti e l'abbeveraggio del bestiame ad esclusivo uso familiare, **purché la superficie individuata su mappa catastale non superi complessivamente i mq. 1000**”*

IMPORTANTE

Nel caso di perforazione oltre i 30 metri di profondità, si deve tenere conto della legge n.464 del 04/08/1984 e trasmettere le necessarie comunicazioni al Servizio Geologico Nazionale secondo l'apposita modulistica scaricabile dal sito internet dell'ISPRA : denuncia preventiva di inizio indagine; eventuali sospensioni e riprese; fine indagine